

N. R.G. 10146/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**SEZIONE FERIALE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Simonetta Bruno	presidente
dott. Gianluigi Canali	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

all'esito dell'udienza del 30.8.2023

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **10146/2023** promosso da:

G. [REDACTED] T. [REDACTED] I, con l'avv. F. [REDACTED] T. [REDACTED]

reclamante

contro

C. [REDACTED] A. C. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. V. [REDACTED] S. [REDACTED]

reclamata

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

1.- G. [REDACTED] T. [REDACTED] socio della società agricola semplice T. [REDACTED] L. B. [REDACTED] ha promosso reclamo avverso l'ordinanza del 22.7.2023 con cui il giudice designato ha rigettato il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. dallo stesso proposto nei confronti dell'altro socio, C. [REDACTED] C. [REDACTED] al fine di ottenerne l'esclusione dalla società.

1.1.- Nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare, G. [REDACTED] T. [REDACTED] ha allegato di essere socio della A. [REDACTED] T. [REDACTED] L. B. [REDACTED] s.s. con una partecipazione pari al 25% del capitale sociale, detenuto per il restante 75% dalla nipote C. [REDACTED] C. [REDACTED] società avente ad oggetto la conduzione di terreni agricoli, l'allevamento, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresa l'attività di agriturismo. Il ricorrente ha dedotto che la socia C. [REDACTED] C. [REDACTED] alla quale erano attribuite statutariamente l'amministrazione e la rappresentanza della società - con obbligo di ricevere l'autorizzazione dell'altro socio per il compimento di determinazioni operazioni economiche - era decaduta da tali cariche a seguito della revoca concessa in via d'urgenza da questo tribunale con ordinanza del 12.6.2023, in parziale accoglimento del ricorso *ex art.* 700 c.p.c. dallo stesso promosso in seguito alla vendita dell'intero patrimonio immobiliare della società da parte dell'amministratrice senza la previa autorizzazione dell'altro socio, in violazione dell'art. 4 dei Patti

Sociali; il T [redacted] ha, quindi, esposto che, a seguito della suddetta ordinanza di revoca, la socia C [redacted] con comunicazione pec del 15.6.2023, gli aveva richiesto la disponibilità alla nomina di un liquidatore professionista di comune fiducia in ragione dell'“*insanabile dissidio tra i soci*” che non avrebbe consentito “*la nomina di un nuovo Amministratore*”.

In punto di *fumus boni iuris*, il ricorrente ha sottolineato che “*l'irregolarità e gli eccessi*” dell'amministratore erano stati tali da integrare inadempimento degli obblighi di legge e statutari e da minare lo stesso “*pactum fiduciae*”, giustificando non solo la revoca per giusta causa dall'incarico di amministratore, ma anche l'esclusione dalla società; con riferimento al *periculum in mora*, ha evidenziato l'esistenza di un concreto rischio per la continuità aziendale e “*l'impossibilità di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita dell'intero compendio*”.

1.2.- Rigettata dal g. des. la richiesta di provvedere *inaudita altera parte* per carenza dei presupposti di urgenza e integrato il contraddittorio, si è costituita in prime cure la resistente, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che la pronuncia di esclusione del socio avesse natura di accertamento costitutivo e dunque non potesse essere ottenuta con un giudizio cautelare anticipatorio; lamentato, altresì, l'abusivo contegno processuale della controparte che, pur avendo prospettato, già nel precedente ricorso cautelare, la volontà di promuovere giudizio di merito volto a ottenere anche l'esclusione del socio - senza tuttavia renderla, in quella sede, oggetto di richiesta d'urgenza - aveva instaurato il nuovo procedimento *ex art. 700 c.p.c.* per chiedere in via cautelare tale esclusione e ribadita, nel merito, la correttezza del proprio operato, la C [redacted] ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

1.3.- Il giudice di prime cure ha ritenuto “*il ricorso non meritevole di accoglimento per carenza del presupposto del periculum in mora*”, evidenziando come unico elemento prospettato dal ricorrente a sostegno di tale requisito fosse la volontà della resistente di procedere alla messa in liquidazione della società sul presupposto dell'insanabile conflitto tra i soci; ha al riguardo evidenziato che, oramai priva dell'amministrazione e della rappresentanza della società, la C [redacted] non avrebbe potuto procedere autonomamente alla messa in liquidazione e allo scioglimento della società, dovendo l'esistenza della causa di scioglimento essere oggetto di accertamento giudiziale e non precludendo la pendenza dell'eventuale giudizio di merito - peraltro non ancora introdotto - la possibilità per la società di agire per la dichiarazione di inefficacia del contratto oggetto di contestazione.

2.- Con l'odierno reclamo, G [redacted] T [redacted] si duole dell'erroneità dell'ordinanza deducendo, in primo luogo, che le allegazioni poste alla base della seconda iniziativa cautelare sarebbero ben distinte da quelle oggetto del primo procedimento cautelare: con il ricorso volto a ottenere la revoca



di C. [REDACTED] C. [REDACTED] dalla carica di amministratore, infatti, sarebbe stato a quest'ultima contestato di aver venduto come amministratore l'intero compendio immobiliare della T. [REDACTED] L. B. [REDACTED] senza averne i poteri, nella consapevolezza del dissenso dell'altro socio e ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo valore, impedendo così alla società di svolgere il proprio oggetto sociale; con il ricorso volto a ottenere l'esclusione in via cautelare di C. [REDACTED] C. [REDACTED] dalla compagine societaria, per contro, i motivi di addebito riguarderebbero azioni compiute dalla nipote nella sua qualità di socio e successivamente alla prima iniziativa cautelare. Sarebbero, in particolare, successivi al deposito del primo ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, la distribuzione e l'incasso degli utili della società, la restituzione dei finanziamenti erogati e la manifestazione della volontà di sciogliere la società.

2.1.- Si è costituita in giudizio C. [REDACTED] C. [REDACTED] la quale ha, preliminarmente, evidenziato che l'impugnativa avversaria si fonderebbe su ragioni di fatto e di diritto nuove rispetto a quelle già prospettate nel ricorso rigettato dal primo giudice, con conseguente inammissibilità dei motivi di reclamo. La resistente ha, quindi, sostenuto la correttezza dell'ordinanza impugnata laddove ha considerato i fatti oggetto del secondo procedimento cautelare come sostanzialmente identici a quelli posti alla base del primo procedimento, conclusosi con la revoca della resistente dalla carica di amministratore e, in ogni caso, come ricollegabili alla qualifica di amministratore e non di socio.

In relazione ai "nuovi" addebiti contestati dal T. [REDACTED] solo in fase di reclamo, la resistente ha svolto puntuali repliche; negate, quindi, l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio *ex adverso* prospettato, ha concluso per il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento di prime cure.

3.- Il reclamo è infondato e va respinto per assorbente insussistenza del *periculum in mora*.

Del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che i fatti posti alla base della domanda cautelare fossero, sostanzialmente, i medesimi che avevano portato all'instaurazione del procedimento *ex art. 700 c.p.c.* concluso con la revoca della C. [REDACTED] dalla carica di amministratore e che il ricorrente, all'atto del deposito del ricorso introduttivo del procedimento cautelare (aprile 2023), già edotto della intenzione della C. [REDACTED] di rimborsare i finanziamenti e distribuire gli utili (come da comunicazione inviata dall'amministratrice all'altro socio in data 5.4.2023), non aveva ritenuto che vi fossero motivi di urgenza tali da chiedere nel primo procedimento cautelare, oltre alla revoca della resistente dalla carica di amministratore, anche l'esclusione in via d'urgenza dalla società (pur prospettando la relativa azione di merito), in tal modo motivando in punto di assenza di *periculum in mora* sulla scorta dello stesso contegno processuale assunto dall'odierno reclamante.

3.1.- Giova al riguardo soggiungersi che, anche volendo valorizzare la "novità" - rispetto ai fatti allegati col primo ricorso - dell'incasso da parte della C. [REDACTED] della quota di utile ricavata dalla vendita del compendio immobiliare della T. [REDACTED] L. B. [REDACTED] di cui il T. [REDACTED] sostiene l'illegittimità, il "pregiudizio" conseguente a tale incasso (ossia il parziale "dissolvimento" del

patrimonio sociale) si sarebbe già perfezionato e non sarebbe, in ogni caso, evitabile con la - necessariamente postuma - esclusione della C [REDACTED] dalla società.

Denota, altresì, l'insussistenza di effettive ragioni di urgenza la circostanza che, già in data 28.4.2023, ossia lo stesso giorno in cui è avvenuto il deposito del primo ricorso *ex art. 700 c.p.c.* da parte del T [REDACTED] a quest'ultimo è stata notificata dall'allora amministratore C [REDACTED] l'offerta reale inerente la quota di utili spettantigli, notifica peraltro anticipata dall'invio in data 5.4.2023 di pec con la quale l'amministratore ha comunicato al socio di minoranza l'intenzione di procedere in tal senso (cfr. docc. 2 e 3 di parte resistente).

3.2.- Quanto al rimborso dei finanziamenti va, da un lato, confermato che si tratta di attività posta in essere dalla C [REDACTED] in qualità di amministratore e non di socio dell'A [REDACTED] T [REDACTED] L [REDACTED] B [REDACTED] e, d'altro lato, che non è specificamente contestato che la restituzione è avvenuta in favore dei finanziatori M [REDACTED] T [REDACTED] e G [REDACTED] T [REDACTED] (come emerge dai docc. 5-6 di parte resistente). Anche in relazione alla asserita omissione di predisposizione del rendiconto deve osservarsi che trattasi di attività di competenza dell'amministratore.

3.3.- Da ultimo, va confermato che non integra motivo di urgenza la comunicata volontà della C [REDACTED] di porre la società in liquidazione, noto essendo che tale scelta non può essere imposta unilateralmente dal socio di maggioranza e quindi provocare una situazione tale da "giustificare" l'utilizzo del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*; con la revoca della reclamata dalla carica di amministratore e legale rappresentante della società, quest'ultima è, peraltro, privata della possibilità di procedere autonomamente alla constatazione dell'esistenza di una ipotetica causa di scioglimento, accertamento che non potrà che essere demandato al tribunale, senza che la pendenza di tale giudizio - non attuale - precluda alla società di agire per la dichiarazione di inefficacia del contratto di vendita oggetto di contestazione.

Il reclamo va, pertanto, rigettato.

4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. 147/2022) per i giudizi cautelari dinanzi al tribunale di valore indeterminabile, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.

L'integrale rigetto dell'impugnativa comporta altresì l'applicazione del comma 1-*quater* dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002 e, dunque, l'obbligo in capo al reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**p.q.m.**

il tribunale, visto l'art. 669-*terdecies* c.p.c.,



rigetta il reclamo proposto da G [REDACTED] T [REDACTED] nei confronti di C [REDACTED] C [REDACTED] avverso l'ordinanza del 22.7.2023, che conferma;

condanna il reclamante a rifondere alla reclamata le spese di lite che liquida in € 3.228 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione del comma 1-*quater* dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002.

Brescia, 30.8.2023

Il presidente

dott. Simonetta Bruno

Firmato Da: TOMASELLI FABRIZIO Enesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 2a704993b515b11b37faac088640e34

